



TOTALIZZAZIONE CONTRIBUTIVA

Anche nel settore pubblico

In alternativa alla ricongiunzione, anche i dipendenti pubblici possono ricorrere alla totalizzazione, ai fini del pensionamento per vecchiaia, inabilità o ai superstiti.

E' necessario che in nessuna forma pensionistica l'interessato abbia maturato il diritto ad una pensione autonoma e che almeno una quota di pensione sia liquidata con il sistema retributivo.

L'Inpdap, con circ. n. 16/2004, ha chiarito che sono esclusi da questa facoltà coloro che hanno fatto domanda di ricongiunzione dopo il 4 aprile 2003 e la stessa sia stata accolta.

Identica esclusione opera verso chi dopo la stessa data abbia richiesto il rimborso dei contributi (ove previsto dal fondo di previdenza).

Chi ha in corso domanda di ricongiunzione, approvata prima del 5 aprile 2003 e non ancora conclusa, può optare per la totalizzazione ottenendo il rimborso di quanto pagato.

IL MOBBING MALATTIA PROFESSIONALE

Con l'espressione "Mobbing" (o "bullyng") s'intende una successione di fatti e comportamenti posti in essere dal datore di lavoro con intento emulativo ed al solo scopo di recare danno al lavoratore, rendendone penosa la prestazione; tale condotta deve avere i connotati della sistematicità e della reiteratezza.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 179/88, ha stabilito che devono essere ammesse all'indennizzo tutte le patologie di cui sia dimostrata la causa lavorativa.

L'Inail, con la circ. n. 71/2003, riconosce che "la nozione di causa lavorativa consente di ricomprendere non solo la nocività delle lavorazioni in cui si sviluppa il ciclo produttivo aziendale, ma anche quella riconducibile all'organizzazione aziendale delle attività lavorative.

I disturbi psichici quindi possono essere considerati di origine professionale quando sono causati, o conclusati in modo prevalente da specifiche e particolari condizioni dell'attività e dell'organizzazione del lavoro (costrittività organizzativa).

ELENCO DELLE " COSTRITTIVITA' ORGANIZZATIVE"

- **Marginalizzazione** dell'attività lavorativa;
- **svuotamento** delle mansioni;
- mancata assegnazione di compiti lavorativi, con inattività forzata;
- mancata assegnazione degli **strumenti di lavoro**;
- ripetuti **trasferimenti ingiustificati**;
- prolungata attribuzione di **compiti dequalificanti** rispetto al profilo professionale posseduto;
- prolungata attribuzione di **compiti esorbitanti o eccessivi** anche in relazione a eventuali condizioni di handicap psicofisici;
- impedimento sistematico e strutturale all'**accesso e notizie**;
- inadeguatezza strutturale e sistematica delle **informazioni** inerenti l'ordinaria attività di lavoro;
- esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad **iniziative formative**, di riqualificazione e aggiornamento professionale;
- esercizio esasperato ed eccessivo di **forme di controllo**.

"Nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo consenso..."



AL PENSIONATO ULTRA65ENNE CONIUGATO SPETTANO 736 EURO MENSILI NETTI DI PENSIONE

Quando il coniuge non è pensionato

Questo quando il pensionato sia privo di altri redditi e anche il coniuge (di qualsiasi età) non abbia redditi. La differenza spetta a titolo di ASSEGNO SOCIALE, ed ha nel 2003 un importo mensile di euro 367,97.

Il limite di reddito coniugale è per il 2004, di euro 9,567,22,

REDDITI DA CONSIDERARE

Per l'attribuzione dell'assegno sociale, devono essere valutati i redditi del richiedente e del coniuge di seguito specificati:

- redditi assoggettabili all'Irpef, al NETTO dell'imposizione fiscale e contributiva;
- redditi esenti da imposta;
- pensioni ed assegni erogati dalle regioni (tramite Inps) ai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti;
- pensioni di guerra e pensioni privilegiate ordinarie tabellari per le infermità contratte durante il servizio militare di leva;
- rendite vitalizie erogate dall'Inail anche se liquidate in capitale;
- redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo d'imposta;
- redditi soggetti ad imposta sostitutiva;
- assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile;

Nel reddito del coniuge si computa anche l'eventuale assegno sociale di cui lo stesso sia titolare.

REDDITI ESCLUSI

- i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sugli stessi;
- le competenze arretrate;
- i trattamenti di famiglia comunque denominati;
- le indennità di accompagnamento e le indennità di comunicazione per i sordomuti;
- la casa di abitazione;
- gli indennizzi ex L. n. 210/92 per i danni da vaccinazioni obbligatorie o da trasfusioni;
- la pensione liquidata, secondo il sistema contributivo, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie, in misura corrispondente ad 1/3 della pensione stessa e comunque non oltre 1/3 dell'assegno sociale.

HANDICAP: DUE ANNI DI CONGEDO RETRIBUITO

L'art. 42, D.lgs. n. 151/2001 prevede che i genitori lavoratori (anche adottivi), alternativamente, abbiano diritto ad un congedo retribuito (da fruirsì entro 60 giorni dalla richiesta), della durata complessiva di 2 anni (tra tutti gli aventi diritto) per assistere il figlio affetto da grave handicap. Il congedo può essere fruito in parte dalla madre e in parte dal padre, purché all'interno del limite massimo riferito al figlio che è di due anni. Dopo la scomparsa dei genitori il medesimo diritto è riconosciuto ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi anche se l'handicappato è maggiorenne. Il congedo può essere diviso in parti ed utilizzato, nel rispetto del limite massimo, anche da più fratelli. Dal 27/4/2001 il congedo è riconosciuto anche al genitore affidatario (l'affidamento può riguardare solo minori). Fino al 2003 era richiesto che l'handicap in situazione di gravità fosse stato accertato da almeno 5 anni. Tale condizione è stata abolita dal 2004 tramite l'art. 3, c. 106, L. n. 350/2003 (il permesso può essere fruito appena accertato l'handicap). Con circ. n. 20/2004 l'Inps chiarisce che "eventuali periodi di congedo, retribuito o meno (previsti dalla contrattazione collettiva di lavoro) fruiti prima dell'entrata in vigore della L. n. 350 in assenza del requisito dei cinque anni, non potranno essere trasformati in congedo straordinario ex art. 42, D.lgs. 151/2001".

REQUISITI:

Per aver diritto al congedo, i genitori devono avere titolo a fruire del prolungamento fino a 3 anni del periodo d'astensione facoltativa (o, in alternativa, delle 2 ore giornaliere di permesso) e del permesso mensile di 3 giorni. Benefici dei quali, inoltre, nessuno dei genitori potrà avvalersi quando l'altro starà fruendo del nuovo congedo. È sufficiente che una parte pur minima del congedo straordinario cada nel mese per bloccare ogni richiesta degli altri permessi cadenti nello stesso mese. Non è possibile nemmeno la fruizione contemporanea di questo congedo e del congedo parentale ordinario. I genitori conservano invece il diritto alla scelta della sede di lavoro più vicina e al preventivo consenso in caso di trasferimento. Non è richiesta (per i genitori) la convivenza con il figlio. Però in caso di figlio maggiorenne vanno rispettati i requisiti di continuità ed esclusività nell'assistenza. Il disabile grave non deve essere ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati. Il congedo può essere fruito fino ad un massimo di due anni per lavoratore.

Quindi, se il lavoratore richiedente ha già utilizzato una parte del congedo per (altri) gravi motivi di famiglia, l'altra parte, a completamento dei due anni, può essere fruita dall'altro genitore o, alla morte di entrambi, da sorelle o fratelli conviventi.

In caso di **più figli handicappati**, inoltre, il beneficio spetta per ognuno di loro, ma a condizione dell'impossibilità dell'assistenza di entrambi usufruendo di un solo congedo straordinario, da verificare tramite accertamento sanitario. Però in caso di due figli disabili, se un genitore fruisce di due anni per un figlio, non può poi raddoppiare l'assenza con l'altro figlio. Pertanto il congedo per il secondo figlio potrà essere chiesto solo dall'altro genitore; se questi non lavora va perduto il diritto al secondo congedo. Il beneficio non è riconoscibile nei periodi per i quali non è prevista attività lavorativa, come nel caso di part time verticale. Inoltre l'indennità non è ammessa per i lavoratori domestici e per quelli a domicilio. Qualora durante il congedo insorgano altre cause che danno diritto alla sospensione del rapporto (malattia o maternità), su richiesta del lavoratore si può realizzare la **trasformazione del titolo dell'assenza**. Il congedo non può essere concesso quando l'handicappato lavora. Esso spetta anche in caso di lavoro (da parte del richiedente) a tempo determinato. Durante il congedo, il lavoratore mantiene il diritto all'Anf.

FRAZIONABILITÀ':

Il congedo è **frazionabile** anche a giorni. "A proposito della frazionabilità - sottolinea l'Inps con la circ. n. 64/2001 - si precisa che analogamente alle astensioni facoltative dal lavoro (congedi parentali), ai fini della frazionabilità stessa, tra un periodo e l'altro di fruizione è necessaria - perché non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche - l'effettiva ripresa del lavoro, requisito non rinvenibile né nel caso di domanda di fruizione del congedo in parola dal lunedì al venerdì (settimana corta) senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di fruizione del congedo, né nella fruizione di ferie. Ciò non significa comunque che immediatamente dopo un periodo di congedo al titolo in argomento non possano essere ammessi periodi di ferie (o di fruizione di altri congedi o permessi), cosicché sia necessario continuare nella fruizione di congedo straordinario. Significa invece che due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo feriale o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi e i sabati (settimana corta) cadenti subito prima o subito dopo le ferie (o altri congedi o permessi)". L'indennità è pari all'**ultima retribuzione** (comprensiva di: ratei di tredicesima, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, premi, ecc.) nel limite annuo di lire 70 milioni (€ 36.151,98). Limite rivalutato annualmente a partire dal 2002. Per le assenze di durata inferiore all'anno, il massimo indennizzabile viene proporzionalmente ridotto.

CONTRIBUZIONE FIGURATIVA:

"Il valore retributivo settimanale da accreditare figurativamente - precisa l'Inps con circ. n. 85/2002 - deve essere determinato con riferimento all'ammontare della retribuzione percepita in misura intera, in costanza di lavoro, nell'anno solare in cui si collocano i periodi da riconoscere (con riferimento alla retribuzione percepita nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno e la data da cui decorre la prestazione, quando l'accredito riguarda l'anno del pensionamento), ovvero nel primo anno utile, precedente o successivo, escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta". Ai fini della determinazione del valore figurativo devono essere considerati anche i periodi lavorativi riscattati, quelli per i quali non sia stata versata contribuzione obbligatoria (purché risulti dovuta e non prescritta) e i periodi accreditati per Cig, Tbc o aspettativa sindacale o elettiva. "Dalle operazioni di calcolo andranno invece esclusi i periodi: - coperti da contribuzione volontaria; - relativi a riscatti non legati ad attività lavorativa; - coperti da contribuzione figurativa diversa da quella sopra richiamata (malattia, maternità, servizio militare, disoccupazione, inabilità, ecc.)". Vengono inoltre escluse le retribuzioni ultramensili. Anche per l'accredito opera il limite massimo dei 70 milioni (e successive rivalutazioni). Questi contributi figurativi sono **utili per il diritto e la misura di tutte le pensioni**. L'accredito avviene su richiesta degli interessati. "Per coloro che hanno iniziato il rapporto assicurativo solo a partire dall'1/1/93 i periodi in argomento, unitamente a quelli riconosciuti per altri eventi accreditabili figurativamente, sono utili ai fini del diritto alla pensione di anzianità entro il limite massimo di 5 anni. Anche per i lavoratori in questione nessuna limitazione è invece prevista per l'utilizzo della contribuzione figurativa ai fini della misura della pensione di anzianità ed ai fini del diritto e della misura di qualsiasi altro tipo di pensione".

IMPORTO MASSIMO

2001	L.	70.000.000
2002	€	37.128,09
2003	€	38.019,16
2004	€	38.969,64

A PROPOSITO DI.....

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ICI

**Chi è
interessato**

- E' una dichiarazione contenente tutti gli estremi del fabbricato o del terreno
- Deve presentarla chiunque acquisti (anche per successione) o venda fabbricati, aree fabbricabili, oppure chi ha variato la destinazione d'uso dell'immobile (es. da abitazione principale a seconda abitazione ecc.), oppure cessazione o acquisizione di un diritto reale.

**Dichiarazione
oppure
Comunicazione**

Termine di presentazione: giugno dell'anno successivo in cui è avvenuto l'acquisto, la vendita o la variazione.

COMUNICAZIONI

INPS ERRATE

Diritto al risarcimento del danno: nel caso in cui l'Inps invii all'interessato una comunicazione contenente dati errati sul numero dei contributi versati (nel caso in specie, l'istituto aveva indicato un numero di settimane superiori a quelle effettive) e il dipendente rassegni le proprie dimissioni per fruire del trattamento pensionistico, il danno subito ha natura contrattuale: ne consegue quindi che il danneggiato non dovrà provare la colpa in capo all'istituto, ma unicamente la correlazione tra l'evento dannoso e la erronea indicazione che gli è stata fornita. Lo ha deciso la Cassazione con la sentenza n° 19340/2003. In senso conforme la stessa Corte si era pronunciata con la sentenza n. 7743/2003 (con riguardo all'Enasarco) e con numerose altre decisioni.

**SANZIONI
AMMINISTRATIVE**
Non si trasmettono
agli eredi

Il ministero del lavoro, con nota n. 146/2004, ha chiarito che, come da consolidato orientamento giurisprudenziale, le sanzioni amministrative non si trasmettono con l'eredità (art. 7, L. n. 689/81)

Agevolazioni "Prima Casa"

L'agevolazione prima casa, spetta anche a chi acquisti un alloggio trovandosi nel possesso di altra casa che, per qualsiasi ragione, sociale o tecnica sia riscontrata inidonea ad esempio per dimensioni, caratteristiche qualitative ecc. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 19738/2003.

**DIRITTI E TUTELA:
50 ANNI DI STORIA
GUARDANDO AL
FUTURO**

**IL PATRONATO CHE APRE ORIZZONTI NUOVI
MIGLIORA LA TUA VITA, L'ITAL E' CON TE!**

RIVOLGITI ALLA SEDE ITAL E UIL PIU' VICINA!

**PER CONOSCERE GLI ORARI D'APERTURA AL PUBBLICO CONTATTACI AI
SOTTOELENCATI RECAPITI TELEFONICI.**

PRINCIPALI SEDI



SAN BONIFACIO Via Ospedale Vecchio 6/A - Fax 045.610.25.25

VERONA Via Golfino 10 ☎ 045.88.73.127

BUSSOLENGO Via Roma 55 ☎ 045.67.02.666

VILLAFRANCA Via Rinaldo 6 ☎ 045.63.00.333

LEGNAGO viale dei Caduti 10 0442.60.29.56

ISOLA DELLA SCALA Via Cavour 9 ☎ 045.73.00.472

PRINCIPALI RECAPITI

GOLOSINE - TOMBA EXTRA - BOVOLONE CAZZANO DI
TRAMIGNA - DOMEGLIARA - ERBE' ISOLA DELLA SCALA -
LUGAGNANO

MONTECCHIA DI CROSARA PESCONTINA - PONTEPOSSERO
(SORGA') - SOAVE - SONA - SORGA' - SAN GIOVANNI
LUPATOTO - ARCOLE.

*ITAL NEWS "IL PIACERE D'ASSISTERVI"
E' UN SERVIZIO DELLA SEDE ITAL UIL DI SAN BONIFACIO*

